SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. **134**.

Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, concernente il regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, ed in particolare l'articolo 13, comma 1;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante il regolamento sulla riorganizzazione e sul funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 10 maggio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione autonoma delle entrate realizzate a qualsiasi titolo e delle spese sostenute dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Art. 2.

Autonomia contabile e finanziaria

1. Le risorse finanziarie del Comitato centrale sono costituite:

a) dalle quote annue di iscrizione all'Albo, al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo stesso, ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) dagli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli della missione «Diritto alla mobilità», programma «Logistica ed intermodalità nel trasporto» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Alle spese derivanti dal suo funzionamento provvede il Comitato centrale, utilizzando le risorse di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 3.

Attribuzioni del Comitato centrale

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e del regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, ed al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali ed il suo regolare funzionamento, il Comitato centrale delibera i programmi dell'attività annuale relativi alla gestione amministrativa e contabile ed alla realizzazione delle attività inerenti alle seguenti materie: affari generali; iniziative di sostegno alle imprese previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 284 del 2005 e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; sicurezza e controlli; studi e ricerche; formazione e informazione; certificazione di qualità delle imprese di autotrasporto.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato centrale collabora con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con particolare riferimento alle iniziative inerenti la formazione e l'informazione, nonché la certificazione di qualità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Art. 4.

Esercizio finanziario - Disposizioni generali

1. L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria relativa al funzionamento del Comitato centrale si svolge in base al bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa, approvato dal Comitato stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

3. Il Comitato redige il bilancio di previsione delle entrate, di cui all'articolo 2, e delle spese, con allegata nota programmatica.

4. La redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonché dei relativi allegati, avviene secondo le modalità stabilite, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità previsti dalla vigente normativa, con la delibera di cui all'articolo 8, comma 1.

5. Il bilancio di previsione e la nota programmatica di cui al comma 3 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di consentire, durante l'anno, il costante monitoraggio dei costi di gestione e, in sede di rendiconto, la verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e funzionale, il Comitato centrale adotta il sistema unico di contabilità economica per centri di costo, come previsto dal titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

Art. 5.

Quote di iscrizione all'Albo

1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale, tenuto conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il pagamento della quota si riferisce.

3. Il pagamento della quota è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, mediante versamento sul conto corrente postale di cui all'articolo 6.

Art. 6.

Gestione delle entrate del Comitato centrale

1. Le quote di cui all'articolo 5 sono versate sul conto corrente postale intestato al «Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi», secondo le modalità deliberate dal Comitato stesso, con vincolo di successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Comitato centrale per l'Albo o il Vicepresidente eletto fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, provvede al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1 e al successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La contabilità speciale accesa preso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al «Comitato centrale albo autotrasportatori» in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, viene soppressa e le risorse sulla stessa giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7.

Destinazione delle entrate

1. Le quote d'iscrizione all'Albo versate dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi sono utilizzate esclusivamente per la tenuta dell'Albo nazionale e per le attività comunque connesse al funzionamento ed alle attribuzioni del Comitato centrale.

Art. 8.

Gestione delle spese
del Comitato centrale - Incarichi esterni

1. Il Comitato centrale, nell'ambito delle attribuzioni allo stesso demandate e secondo le modalità stabilite con delibera emanata di intesa con la Direzione generale per il trasporto e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza l'impiego delle risorse e ordina le spese nei limiti dei fondi disponibili.

2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, assegnati dalla normativa vigente al Comitato centrale, sono utilizzati per l'assolvimento dei compiti previsti all'articolo 3, secondo le specifiche finalità stabilite dalla normativa che disciplina l'assegnazione degli stessi, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.

3. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativi diretti firmati dal Presidente del Comitato centrale, o, su delega del Presidente, dal Vicepresidente, o dal capo della segreteria. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale possono essere effettuati anche a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su ordine di accreditamento a favore di un funzionario delegato.

4. Il Ministero vigilante, su richiesta motivata del Comitato centrale, mette a disposizione i profili professionali necessari allo svolgimento delle attribuzioni demandate allo stesso Comitato. Solo ove tali professionalità non risultino presenti, il Comitato può chiedere al Ministro di conferire incarichi di collaborazione, consulenza e studio, determinandone preventivamente l'oggetto, la durata ed il compenso nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame dei competenti organi di controllo.

Art. 9.

Gettoni di presenza, indennità per il personale e rimborsi spese

1. Il Comitato centrale può deliberare sui gettoni di presenza e sui rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del Comitato stesso e al capo della segreteria nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili ed in conformità alla normativa vigente. È in ogni caso fatto divieto di autorizzare tali spese a valere su risorse di origine diversa da quelle previste all' articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

2. Ai componenti, titolari o supplenti, del Comitato possono essere riconosciuti gettoni di presenza. Per le sedute del Comitato centrale i gettoni sono determinati, sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai componenti del Comitato centrale ed al personale in servizio presso la segreteria del Comitato spetta il trattamento di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 10.

Rendiconto annuale del Comitato centrale

1. Al termine dell'anno finanziario il Comitato centrale redige il rendiconto annuale delle entrate e delle spese, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sull'attività svolta nello stesso anno.

2. La relazione sulla gestione è illustrativa anche delle modalità di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*.

3. Entro il 15 marzo di ogni anno, il Comitato centrale approva il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, che trasmette, unitamente alle relazioni di cui al comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il Comitato centrale stabilisce al proprio interno le regole relative al suo funzionamento per quanto non disciplinato nel presente regolamento, nel rispetto delle precedenti disposizioni e della normativa contabile pubblica, in quanto compatibile.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 184

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200.
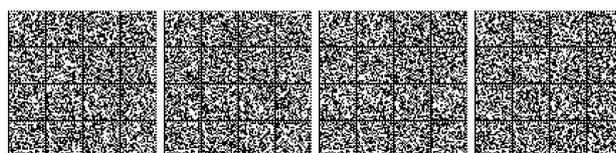
— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 (Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1994, n. 291.

— La legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303.

— La legge 1° marzo 2005, n. 32 (Delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2005, n. 57.

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2004, n. 284:

«1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono emanate le disposizioni modificative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai rimborsi delle spese e ad ogni altra indennità, che sono corrisposti nell'àmbito delle risorse effettivamente disponibili.».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-*bis*) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-*ter*) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 (Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2009, n. 192.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6, S.O.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298:

«Art. 63 *(Contributo per l'iscrizione all'albo)*. — Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il contributo si riferisce.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1999, n. 40:

«3. Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:

«Art. 9. — 1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'àmbito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

b) [coordinare l'attività dei Comitati regionali e vigilare su di essa];

c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;

d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;

e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 7;

g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *m)*;

h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;

i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;

l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:

«Art. 12 *(Organizzazione e funzionamento)*. — 1. L'attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento, nell'àmbito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

a) affari generali, gestione del personale, contabilità;

b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

c) sicurezza e controlli;

d) studi e ricerche di settore;

e) formazione e informazione;

f) certificazione di qualità.

2. Con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici anche tenuto conto del criterio di delega di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 1° marzo 2005, n. 32.».

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato); in particolare, il Titolo III reca: Contabilità analitica per centri di costo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, S.O.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:

«Art. 10 *(Composizione)*. — 1. II Comitato centrale è composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;

b) due Vicepresidenti, dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il secondo è eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'àmbito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;

c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, e degli affari regionali;

e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano;

f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, secondo le modalità stabilite dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*;

g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681:

«Art. 5. — 1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2 della legge 2 maggio 1993, n. 162, e determinate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché i proventi a qualsiasi titolo realizzati, devono essere versati su apposito conto corrente postale intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con vincolo di successivo versamento alla contabilità speciale di cui al comma 2.

2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il presidente del Comitato centrale per l'Albo provvede, mediante postagiro firmato anche da un vice presidente eletto con le modalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma l, versandole sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata: Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori - gestione Albo nazionale autotrasportatori, al quale affluiranno le quote associative di cui al comma 1.

3. A valere sui fondi depositati nella predetta contabilità speciale, saranno emessi esclusivamente ordinativi a favore del Tesoro dello Stato con imputazione ad un capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, da istituire per poi essere successivamente trasferiti su apposito capitolo di spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, anch'esso da istituire. Gli ordinativi saranno firmati dal presidente o da un vice presidente del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori.».

10G0155
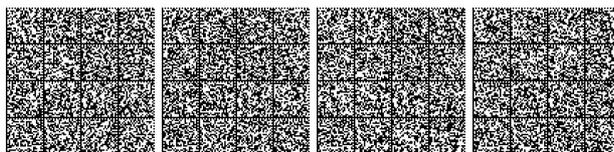
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 luglio 2010, n. **135**.

Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1993, che ha attivato il flusso informativo delle schede di dimissione ospedaliera, quale rilevazione sistematica delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati e ha disciplinato i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni dalle Regioni e Province autonome al Ministero;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380 «Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati»;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera *r)* della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, fra l'altro, il coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

Visto l'articolo 3, comma 5, dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario sono affidati alla Cabina di Regia di cui all'accordo quadro tra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001 e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;

Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sancita il 28 marzo 2006, che al punto 7.1 «Monitoraggio di sistema» prevede che le Regioni garantiscano l'inserimento nella Scheda di Dimissione Ospedaliera di due nuovi campi: data di prenotazione e classe di priorità (qualora abbia adottato tale modalità di ammissione al ricovero) ai fini di una lettura a tutto campo del fenomeno dei tempi di attesa per i ricoveri;

Visto il verbale della seduta della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del 23 settembre 2008 in merito all'approvazione dell'aggiornamento della scheda di dimissione ospedaliera con l'integrazione dei campi concernenti il livello di istruzione, la data di prenotazione, la classe di priorità e il codice causa esterna, con l'individuazione della relativa tempistica;

Considerata l'esigenza che la raccolta delle informazioni avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilità dei dati e degli indicatori, anche per una corretta applicazione del «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria», di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 febbraio 2002, Supplemento Ordinario, n. 34;

Ritenuto, quindi, di dover aggiornare il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera e le relative regole di compilazione e codifica di cui al citato decreto del Ministro della sanità n. 380 del 2000, per finalità di programmazione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 173/CSR;

Udito il Parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;

Vista la comunicazione del Ministero della salute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. DGPROG 0016156-P del 14 maggio 2010, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 25 maggio 2010 prot. n. DAGL/18.2.2.1/2010/3/3721;
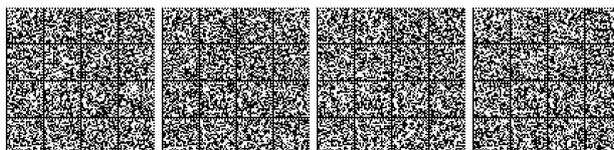
ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione delle informazioni contenute nella Scheda di Dimissione Ospedaliera

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, che disciplina, alle lettere *a)* e *b)*, rispettivamente la sezione prima e la sezione seconda della scheda di dimissione ospedaliera, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-*bis*) livello di istruzione»;

b) alla lettera *b)*, dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti: «13-*bis*) data di prenotazione» e «13-*ter*) classe di priorità»; dopo il numero 19) è inserito il seguente: «19-*bis*) codice causa esterna».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-*bis*) livello di istruzione»;

b) dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti: «13-*bis*) data di prenotazione» e «13-*ter*) classe di priorità»;

c) dopo il numero 19) è inserito il seguente: «19-*bis*) codice causa esterna».

Art. 2.

Tempistica di trasmissione delle informazioni; rilevanza della trasmissione ai fini dei finanziamenti regionali

1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la trasmissione al Ministero della salute, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle informazioni di cui al comma 3 avviene con la seguente periodicità:

a) per l'anno 2010, trimestralmente, mediante invio, entro il 15 maggio, il 15 agosto, il 15 novembre 2010 e il 28 febbraio 2011, rispettivamente, dei dati relativi alle dimissioni del primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2010;

b) dall'anno 2011, mensilmente, mediante invio entro il 15 di ciascun mese, a cominciare da marzo e fino a dicembre, dei dati relativi alle dimissioni del secondo mese precedente quello dell'invio, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per gli ultimi 2 mesi dell'anno.

4-*ter*. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in conformità di quanto previsto dal presente decreto, costituisce adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

Art. 3.

Integrazione dell'allegato

1. Nell'allegato al decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, al paragrafo 1 «La definizione e la codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera» sono inseriti, secondo l'ordine numerico, i punti 6-*bis*, 13-*bis*, 13-*ter* e 19-*bis* riportati nell'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: FAZIO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 235

ALLEGATO *A*
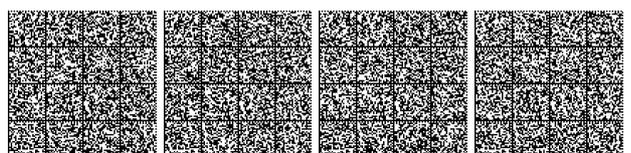
6-*bis* *Livello di istruzione*

Va riportato il titolo di studio del paziente al momento del ricovero.
Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. Licenza elementare o nessun titolo
2. Diploma scuola media inferiore
3. Diploma scuola media superiore
4. Diploma universitario o laurea breve
5. Laurea

13-*bis* *Data di prenotazione*

La data di prenotazione esprime la data in cui la richiesta di ricovero programmato è pervenuto all'operatore addetto alla prenotazione con conseguente iscrizione del paziente nella lista di attesa.
Tale data deve corrispondere a quella riportata nei registri di ricovero, ex art.3 comma 8 della Legge 724/94.

13-*ter* *Classe di priorità*

Per tutti i ricoveri programmati per i quali è inserita la data di prenotazione dovrà essere compilata la classe di priorità secondo il seguente schema (Accordo Stato-Regioni 11 luglio 2002)

CLASSE DI PRIORITA' PER IL RICOVERO	INDICAZIONI
CLASSE A	Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
CLASSE B	Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
CLASSE C	Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
CLASSE D	Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

19-*bis* *Codice causa esterna*

In tale campo dovrà essere inserito il codice E (E800-E999) della Classificazione ICD-9-CM versione 2007 e successivi (Classificazione supplementare).
Il codice consente di descrivere la causa esterna dei traumatismi, degli avvelenamenti e di altri effetti avversi.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 58 *(Servizio epidemiologico e statistico).* — Nel piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente art. 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità.

Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera *r)* della Costituzione, è il seguente:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)-q) (*Omissis*);

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;».

— Il testo dell'art. 3, comma 5, dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è il seguente:

«Art. 3 *(Ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)).* — 1.-4. (*Omissis*).

5. La definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del NSIS — in coerenza con le indicazioni del Piano sanitario nazionale e le esigenze di monitoraggio sanitario e le altre esigenze di monitoraggio attuali e future dei livelli nazionale, regionale e locale del SSN — sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli essenziali di assistenza.».

— Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) è il seguente:

«Art. 8 *(Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).* — 1-5. (*Omissis*).

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— Il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) è il seguente:

«173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;

c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.».

— Il testo dell'art. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) è il seguente:

«280. L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e

regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera *a)*, nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera *a)*, con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 34-*bis*, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.».

— Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2001, reca «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 (Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati) come modificato dal presente decreto:

«Art. 11. — 1. La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni:

a) la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) numero della scheda;
3) cognome e nome del paziente;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis*) livello di istruzione;*
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice sanitario individuale;
11) regione di residenza;
12) azienda unità sanitaria locale di residenza;

b) la sezione seconda, che contiene almeno le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera *a)*:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) numero della scheda;
13) regime di ricovero;
13-bis*) data di prenotazione;*
13-ter*) classe di priorità;*
14) data di ricovero;
15) unità operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis*) codice causa esterna;*
20) trasferimenti interni;
21) unità operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
23) modalità di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
29) diagnosi secondarie;
30) intervento chirurgico principale o parto;
31) altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche.

2. Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto informativo minimo di cui al comma.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, con le modifiche apportate dal presente decreto:

«Art. 3. — 1. Gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicità almeno trimestrale alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, secondo le modalità definite da queste ultime, le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative ai dimessi, ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione della scheda di dimissione, fatte salve diverse disposizioni regionali, gli istituti di ricovero a prevalente carattere socio-assistenziale quali le residenze sanitarie assistenziali, le comunità protette, le strutture manicomiali residuali, e gli istituti di ricovero di cui all'art. 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.

2. Le regioni e le province autonome provvedono a verificare, anche attraverso indagini campionarie effettuate sulle cartelle cliniche, la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione.

3. Le regioni e le province autonome inviano semestralmente al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione, su archivi magnetici e con le modalità stabilite nell'ambito del sistema informativo sanitario, le sottoelencate informazioni, riportate con la stessa numerazione utilizzata nel comma 1 dell'art. 1, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale, attenendosi alle indicazioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) numero della scheda;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis*) livello di istruzione;*
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice sanitario individuale;
11) regione di residenza;
12) azienda unità sanitaria locale di residenza;
13) regime di ricovero;
13-bis*) data di prenotazione;*

*13-*ter*) classe di priorità;*

14) data di ricovero;

16) onere della degenza;

17) provenienza del paziente;

18) tipo di ricovero;

19) traumatismi o intossicazioni;

*19-*bis*) codice causa esterna;*

21) unità operativa di dimissione;

22) data di dimissione o morte;

23) modalità di dimissione;

24) riscontro autoptico;

25) motivo del ricovero in regime diurno;

26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;

27) peso alla nascita;

28) diagnosi principale di dimissione;

29) diagnosi secondarie;

30) intervento chirurgico principale o parto;

31) altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche.

4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità:

a) entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative ai dimessi nel primo semestre dell'anno in corso;

b) entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai dimessi nel secondo semestre dell'anno precedente ed eventuali correzioni ed integrazioni riguardanti il primo semestre.

*4-*bis*) A decorrere dal 1° gennaio 2010, la trasmissione al Ministero della salute, da parte delle regioni e delle province autonome, delle informazioni di cui al comma 3 avviene con la seguente periodicità:*

a) *per l'anno 2010, trimestralmente, mediante invio, entro il 15 maggio, il 15 agosto, il 15 novembre 2010 e il 28 febbraio 2011, rispettivamente, dei dati relativi alle dimissioni del primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2010;*

b) *dall'anno 2011, mensilmente, mediante invio entro il 15 di ciascun mese, a cominciare da marzo e fino a dicembre, dei dati relativi alle dimissioni del secondo mese precedente quello dell'invio, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per gli ultimi 2 mesi dell'anno.*

*4-*ter. *La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in conformità di quanto previsto dal presente decreto, costituisce adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*

5. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero pubblici e privati possono diffondere e pubblicizzare le informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire il rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali.

6. Le due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono gestite in archivi disgiunti. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome individuano i servizi che possono procedere alla ricongiunzione delle due sezioni suddette, esclusivamente per il tempo e nei modi appropriati alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Ciascun trattamento dei dati è attuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 380 del 2000, si veda nelle note all'art. 1.

10G0153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Barsacchi Giulio Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Barsacchi Giulio Paolo, nato il 28 gennaio 1965 a Viareggio, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli artt. 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Barsacchi è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 5 luglio 1996 in Italia presso la Università di Pisa;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca il 14 novembre 1998;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 25 novembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto al «Ilustre Colegio de Abogados» di Avila (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame si attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Considerato che in questo contesto nessun rilievo può essere attribuito al prodotto «certificato di estudos Experto en Derecho espanol para juristas extranieros» rilasciato dalla «Universidad de Alcala» ai fini di una semplificazione delle misure compensative, in quanto la prova attitudinale ha la finalità di verificare la conoscenza del diritto interno acquisita dall'interessato, circostanza non riscontrabile dal contenuto del suddetto documento, da cui si ricava un approfondimento di materie del diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Barsacchi Giulio Paolo, nato il 28 gennaio 1965 a Viareggio, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10128

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Simonot Chiara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Simonot Chiara, nata il 18 ottobre 1980 a Genova, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli artt. 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Simonot è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 11 ottobre 2004 in Italia presso la Università degli studi di Genova;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova il 9 novembre 2008;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 28 novembre 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Avila (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Simonot Chiara, nata il 18 ottobre 1980 a Genova, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10129

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Con. & Form S.r.l.», in San Severo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 4 maggio 2010 prot. m. dg DAG 6 maggio 2010 n.64199.E con la quale il dott. Brandonisio Maurizio, nato a San Severo il 9 luglio 1970, in qualità di legale rappresentante della società «CON.& FORM. S.r.l.», con sede legale in San Severo (Foggia), via Tasso n. 7, P. IVA n. 03713650715, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «CON.& FORM. S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: San Severo (Foggia) via A. Fraccacreta n. 59;

che i formatori nelle persone di:

avv. Irmici Raffaele Ignazio, nato a San Severo (Foggia) il 31 luglio 1960;

prof. Loiodice Aldo, nato a Trani il 20 maggio 1941;

prof. Loiodice Isabella, nata a Trani il 7 febbraio 1967,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento della società «CON.& FORM. S.r.l.», con sede legale in San Severo (Foggia), via Tasso n. 7, P. IVA n. 03713650715, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09849

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2010.

Modifica del PDG 2 luglio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «A.D.R. Pro Gest Italia S.r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG. 2 luglio 2010 d'iscrizione al n. 93 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società a responsabilità limitata «A.D.R. Pro Gest Italia S.r.l.», con sede legale in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale n. 1s A/2, codice fiscale n. e P. IVA n. 05515291218;

Vista la nota 8 luglio 2010 prot. m. dg DAG 9 luglio 2010 n. 95089.E con la quale dott. Gargiulo Catello, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 20 gennaio 1975, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «A.D.R. Pro Gest Italia S.r.l.» ha chiesto la cancellazione di un conciliatore (in via non esclusiva) nella persona della dott.ssa Polcino Tiziana, nata a Benevento il 1° novembre 1965;

Verificato che, anche a seguito della cancellazione della dott.ssa Polcino Tiziana, nata a Benevento il 1° novembre 1965 (conciliatore in via non esclusiva), la società a responsabilità limitata «A.D.R. Pro Gest Italia S.r.l.» continua a detenere i requisiti numerici minimi per i conciliatori ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica del P.DG. 2 luglio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società a responsabilità limitata «A.D.R. Pro Gest Italia S.r.l.», con sede legale in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale n. 1s A/2, codice fiscale n. e P. IVA n. 05515291218, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ridotto di una unità: dott.ssa Polcino Tiziana, nata a Benevento il 1° novembre 1965 (conciliatore in via non esclusiva).

Resta ferma l'iscrizione al n. 56 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09850

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2010.

Modifiche al regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che attribuisce al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato art. 35, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1998, con il quale sono stati approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze – *MEF)*, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 12 del citato regolamento n. 485/1997, che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e al nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze – *MEF)*, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e la pubblicazione di tale provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le delibere del 19 novembre 2009 e del 15 aprile 2010, con le quali il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha sottoposto alla preventiva approvazione del MEF rispettivamente le modifiche relative agli articoli 11, comma 1, lett. *h)*, 19, comma 6, lett. *a)* e 6, comma 1, lett. *b)*, del regolamento operativo del Fondo medesimo;

Vista la delibera dell'8 luglio 2010, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha preso atto del parere favorevole alle modifiche deliberate, dopo l'acquisizione del preventivo assenso di questa Amministrazione, reso con lettera 21 giugno 2010, a seguito del ricevimento dei pareri della Consob e della Banca d'Italia, rispettivamente in data 2 febbraio e 15 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche agli articoli 6, comma 1, lett. *b)*, 11, comma 1, lett. *h)* e 19, comma 6, lett. *a)*, del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia, nel testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante, in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.

Il presente decreto e il nuovo testo del regolamento operativo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

ALLEGATO
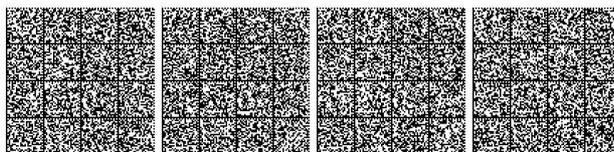
Fondo Nazionale di Garanzia

(Art. 62, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415)

Regolamento operativo

Art. 1

1. Ai fini del presente “Regolamento operativo” si intendono per:

a) “Fondo”: il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) “L.F.” (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

c) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

d) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

e) “Consob”: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) “Stato comunitario”: lo Stato appartenente all’Unione europea;

g) “Stato extracomunitario”: lo Stato non appartenente all’Unione europea;

h) “società di intermediazione mobiliare (SIM)”: l’impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB, avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare i “servizi e attività di investimento” definiti dall’art. 1, comma 5, del TUF;

i) “società di gestione del risparmio (SGR)”: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all’art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i “servizi e attività di investimento” definiti dall’art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;

l) “società di gestione armonizzata”: la società avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall’Italia, di cui all’art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i “servizi e attività di investimento” definiti dall’art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;

m) “società fiduciaria”: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all’art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare i “servizi e attività di investimento” definiti dall’art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;

n) “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari di cui all’art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare i “servizi e attività di investimento” definiti dall’art. 1, comma 5, lett. a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè i “servizi e attività di investimento” definiti dall’art. 1, comma 5, lett. c) e c-*bis*), del TUF;

o) “impresa di investimento comunitaria”: l’impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall’Italia, autorizzata a prestare i “servizi e attività di investimento” definiti dall’art. 1, comma 5, del TUF;

p) “impresa di investimento extracomunitaria”: l’impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare i “servizi e attività di investimento” definiti dall’art. 1, comma 5, del TUF;

q) "gestori di sistemi multilaterali di negoziazione": i soggetti, diversi dalle società di gestione di mercati regolamentati, autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 77-*bis* del TUF;

r) "soggetti aderenti al Fondo": le banche autorizzate a prestare i "servizi e le attività di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF, e i soggetti di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p), q);

s) "succursale": sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un soggetto definito dalla lettera r), che presta i "servizi e attività di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF, ai quali il soggetto medesimo è autorizzato;

t) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

u) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF;

v) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del TUF;

w) "operazione di investimento": le operazioni aventi ad oggetto la prestazione dei "servizi e attività di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF;

z) "investitori": persona fisica o giuridica che effettua le operazioni di cui alla lett. w).

Art. 2

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8, per i crediti, connessi con operazioni di investimento, nei confronti di soggetti aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione:

   i) dei seguenti "servizi e attività di investimento":

      a) negoziazione per conto proprio;

      b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

      c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

      c-*bis*) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

      d) gestione di portafogli;

      e) ricezione e trasmissione di ordini;

      f) consulenza in materia di investimenti;

      g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

   ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
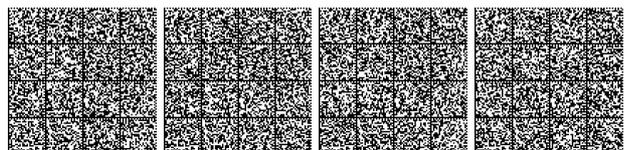
2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al comma 1 nei confronti di:

a) succursali di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari, aderenti al Fondo, insediate in Stati comunitari. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente "sistema di indennizzo" dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 8. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un "sistema di indennizzo" ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo è limitato all'importo previsto dall'art. 8;

b) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento, comunitarie, di società di gestione armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8;

c) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento, extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti "sistemi di indennizzo", qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.

Art. 3

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati all'art. 2, se i "servizi e attività di investimento" siano stati prestati da soggetti aderenti al Fondo, ad essi autorizzati o abilitati ai sensi del TUF.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati all'art. 2 e al comma 1, derivanti dai "servizi e attività di investimento" prestati fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca al soggetto aderente al Fondo dell'autorizzazione o abilitazione di cui al comma 1, o la cessazione della sua adesione al Fondo.

Art. 4

1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione armonizzate, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del TUB, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso "gruppo" del soggetto aderente, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il cinque per cento del capitale del soggetto aderente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci del soggetto aderente o di altre società del "gruppo" di appartenenza del soggetto medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio del soggetto aderente o di altre società del "gruppo" di appartenenza del soggetto medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza del soggetto aderente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati nelle lettere d), e), f), g) ed h).

Art. 5

1. Gli interventi del Fondo di cui agli artt. 2 e 3 sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.

2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, di cui agli artt. 2 e 3, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.
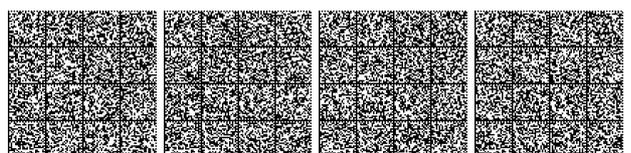
Art. 6

1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:
   a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;
   b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non siano state promosse impugnazioni ex art. 98 L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di impugnazioni, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;
   c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei “servizi e attività di investimento” e del “servizio accessorio” indicati agli artt. 2 e 3.

Art. 8

1. A norma dell’art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.
   Per le procedure per le quali lo stato passivo è stato depositato e reso esecutivo anteriormente all’1.01.2002, l’indennizzo del Fondo è calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.

2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori.
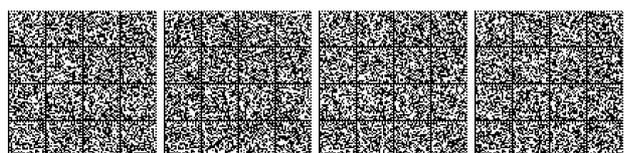
3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.
4. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali.
5. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Art. 9

1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui agli artt. 2 e 3 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-bis del TUB.

Art. 10

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli artt. 2, 3 ed 8, gli investitori i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo devono presentare al Fondo apposita istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza deve pervenire al Fondo:
   a) entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 97, comma 2, L.F.;
   b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro centottanta giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
   c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
   d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato;
   e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato.

   La scadenza del termine non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 16, comma 1, devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 17.

Art. 11

1. Nell'istanza, personalmente sottoscritta, l'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi sia o no definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:
   a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;
   b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;
   c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
   d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
   e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;
   f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in giudicato;
   g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalla prestazione di "servizi e attività di investimento" indicati agli artt. 2 e 3;
   h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.

2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b), c), f) e g) può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 12

1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di centonovanta giorni dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F..
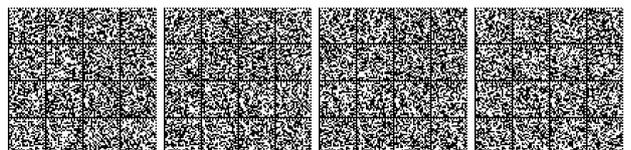
2. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 1, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 1, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.
3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), e, per le istanze di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 11 e 16.

4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento è disposto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 10, comma 2, lett. b), c), d) ed e), subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 11 e 16.

Art. 13

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, il Fondo può, con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi.

Art. 14

1. Le disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.
I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli stessi ordine e priorità della procedura cui si riferiscono.
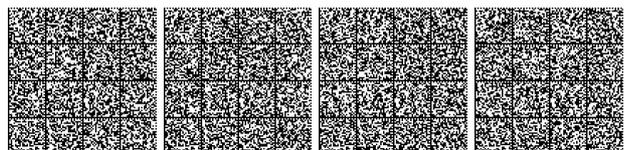
Art. 15

1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, superi le disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2, il Fondo, ferma la previsione di cui all’art. 13, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all’importo dei singoli indennizzi, nell’ordine e con le priorità di cui all’ art. 14.
2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità di cui all’art. 14.

Art. 16

1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:
   a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;
   b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a trenta giorni da quello dell’inoltro al Fondo, attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia stato o no assoggettato a vincoli di indisponibilità;
   c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a trenta giorni da quello dell’inoltro al Fondo, attestante se siano state fatte o no ripartizioni parziali e, in caso affermativo, in quale misura;
   d) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b) e c), può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.
3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 4.
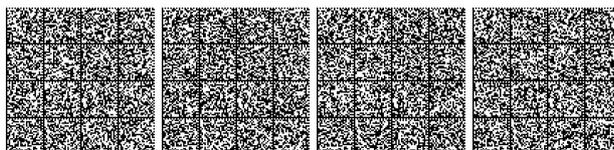
Art. 17

1. A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF, il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Art. 18

1. A norma dell'art. 59, comma 6, del TUF, per le controversie inerenti la concessione degli indennizzi è competente il Foro di Roma.

Art. 19

1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il riconoscimento del credito e la verifica se esso derivi dalla prestazione dei "servizi e attività di investimento" indicati agli artt. 2 e 3 sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari delle istanze di indennizzo inoltrate al Fondo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il termine di centottanta giorni di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), e il termine di centonovanta giorni di cui all'art. 12, comma 1, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F..
   La scadenza del termine di centottanta giorni non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nella impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di centonovanta giorni di cui al comma 2, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8.

4. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 3, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 3, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.

5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 8, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo.
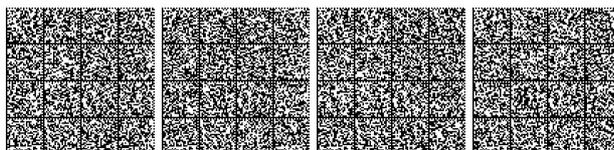
6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti:
   a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4;
   b) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 20

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente "Regolamento operativo" si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 21

1. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente "Regolamento operativo" sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22

1. A norma dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente "Regolamento operativo" e le sue integrazioni e modificazioni sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

10A10238
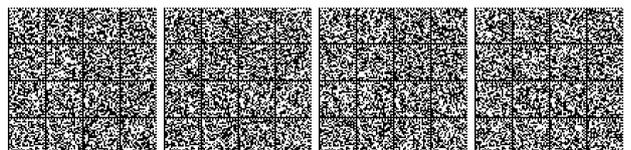
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Quality - Log. Società Cooperativa», in Besana in Brianza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, n. GAB 594, con il quale la società cooperativa «Quality - Log. Società Cooperativa», in liquidazione, con sede in Besana in Brianza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Luigi Dabbicco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 gennaio 2010, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimiliano Lioi, nato a Potenza il 14 febbraio 1966, domiciliato in Milano, presso lo studio dell' avv. Panigada, Via S. Antonio Maria Zaccaria n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Luigi Dabbicco, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10381

DECRETO 19 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società Cooperativa a r.l. Arpicella», in Cacciarasca di Albareto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1986 con il quale la società cooperativa a r.l. «Arpicella», con sede in Cacciarasca di Albareto (Parma) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Renzo Musile Tanzi è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 22 ottobre 2009, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il 1° luglio 1966, ivi domiciliato, in Via Cosimo Ridolfi n. 4, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Renzo Musile Tanzi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10382

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Best Service Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del legale rappresentante dell'ente dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Best Service - Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Falconara Marittima (Ancona) (codice fiscale 02207910429) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978, ivi domiciliata in Via Enrico dal Pozzo n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10383

DECRETO 19 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «T.R. Toscana Recapiti S.c.r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1997, con il quale la società cooperativa «T.R. Toscana Recapiti s.c.r.l.», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Donato D'Annucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 7 ottobre 2009, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978, ivi domiciliata in Via Enrico dal Pozzo n. 7, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Donato D'Annucci, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10384

DECRETO 26 luglio 2010.

Francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Teatro Sannittico di Pietrabbondante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo dedicato al Teatro Sannitico di Pietrabbondante (Isernia);

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 30 marzo 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 35358 del 25 giugno 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Teatro Sannitico di Pietrabbondante (Isernia), nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48X40; formato stampa: mm 44X36; dentellatura: 13¼ X 13; colori: uno; bozzettista e incisore: Antonio Saliola; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura una veduta del Teatro Sannitico di Pietrabbondante, edificato tra la fine del II secolo e l'inizio del I secolo a.C. e considerato uno dei principali complessi archeologici italiani dell'area centro-meridionale. Completano il francobollo la leggenda «TEATRO SANNITICO - PIETRABBONDANTE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A10130

DECRETO 26 luglio 2010.

Francobollo celebrativo del completamento della Linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 giugno 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 36519 del 2 luglio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo celebrativo del completamento della Linea ferroviaria ad Alta velocità Torino-Salerno (foglietto), nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata, per l'intero foglietto; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; formato del foglietto: cm 8 x 6; colori: sei; bozzettista: Angelo Merenda; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari.

La vignetta raffigura il treno ad Alta velocità Frecciarossa in evidenza su uno sfondo con i colori verde e rosso rappresentati nelle loro sfumature. Completano il francobollo la leggenda «LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ TORINO-SALERNO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro del foglietto caratterizzato dagli stessi colori del francobollo. Fuori dal riquadro continua la sagoma del treno raffigurato nella vignetta e a sinistra, rispettivamente in alto e in basso, sono riprodotti i loghi di Ferrovie dello Stato e di Poste Italiane. Completano il foglietto la scritta «LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ TORINO-SALERNO».
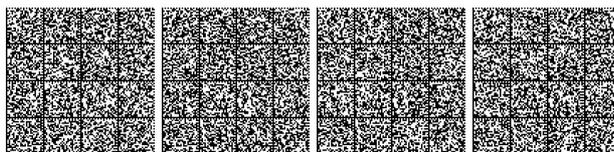
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A10131

DECRETO 26 luglio 2010.

Francobollo celebrativo di Roma capitale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 2 febbraio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 38904 del 14 luglio 2010;

Decreta:

E' emesso, nell'anno 2010, un francobollo celebrativo di «Roma Capitale», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: sei; bozzettista: Giorgio Borghesani; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce un acquerello raffigurante una veduta di Piazzale di Porta Pia in Roma con in primo piano il Monumento al Bersagliere, opera in marmo e bronzo realizzata dallo scultore Publio Morbiducci e, sullo sfondo, l'omonima Porta che si apre nelle Mura Aureliane. Completano il francobollo la leggenda «ROMA CAPITALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».
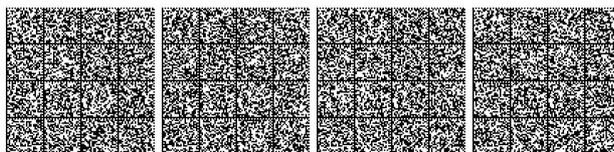
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A10132

DECRETO 26 luglio 2010.

Francobollo celebrativo del quotidiano «Corriere Adriatico» di Ancona, nel 150° anniversario della fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 29 aprile 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 38901 del 14 luglio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo celebrativo del quotidiano «Corriere Adriatico» di Ancona, nel 150° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: sei; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura il profilo della regione Marche sovrapposto, in trasparenza, alla prima storica pagina del Corriere Adriatico risalente al 5 ottobre 1860, già Corriere delle Marche, e all'immagine attuale della testata giornalistica. Completano il francobollo le leggende «CORRIERE ADRIATICO 150° FONDAZIONE», le date «1860-2010», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A10133

DECRETO 26 luglio 2010.

Francobollo celebrativo della Giornata della filatelia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 giugno 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 38903 del 14 luglio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: quadricromia; bozzettista: Angelo Merenda; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, entro il profilo di un dentellato, l'immagine multimediale di una serie di francobolli stilizzati su alcuni dei quali campeggia la scritta «GIORNATA DELLA FILATELIA»; in primo piano è riprodotta una lente di ingrandimento a circoscrivere ed evidenziare l'indicazione «FILATELIA». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».
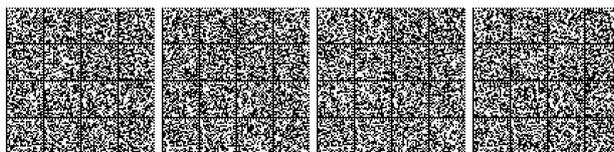
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A10134

DECRETO 4 agosto 2010.

Fissazione della data per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nell'area tecnica 5 dell'Emilia Romagna.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art.1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica 5 dell'Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno2009, recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani», con il quale è delegata all'on. Romani, nell'ambito delle competenze del Dipartimento per le comunicazioni, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2010, recante la conferma delle deleghe di funzioni ai Vice Ministri presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e on. dott. Adolfo Urso;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica 5 dell'Emilia-Romagna è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il vice Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 8

Tabella 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2010

Emilia Romagna	A partire dal 27 novembre 2010 ed entro e non oltre il 2 dicembre 2010

10A10416
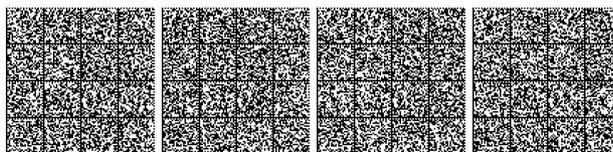
DECRETO 4 agosto 2010.

Fissazione della data per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nell'area tecnica del Piemonte orientale e Lombardia, incluse le province di Parma e Piacenza.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art.1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4 ;

Visto il decreto del vice Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2010, concernente la fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza) dal 15 settembre 2010 al 20 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2010;

Considerata la necessità, per sopravvenute esigenze di natura tecnica, di procedere ad una nuova fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno2009, recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani», con il quale è delegata all'on. Romani, nell'ambito delle competenze del dipartimento per le Comunicazioni, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2010, recante la conferma delle deleghe di funzioni ai vice Ministri presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e on. dott. Adolfo Urso;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza); è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

2. Il decreto del vice Ministro dello sviluppo economico del 29 aprile 2010, concernente la fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza) dal 15 settembre 2010 al 20 ottobre 2010, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il vice Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 6

———

Tabella 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2010

Piemonte orintale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza	A partire dal 15 ottobre 2010 ed entro e non oltre il 26 novembre 2010

10A10417
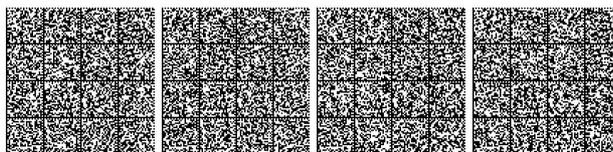
DECRETO 4 agosto 2010.

Fissazione della data per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nell'area tecnica 6 del Veneto, incluse le province di Mantova e Pordenone.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica 6 del Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani» con il quale è delegata all'on. Romani, nell'ambito delle competenze del Dipartimento per le comunicazioni, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2010, recante la conferma delle deleghe di funzioni ai Vice Ministri presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e on. dott. Adolfo Urso;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica 6 del Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone) è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il vice Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 7

ALLEGATO

Tabella 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2010

Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone)	A partire dal 30 novembre 2010 ed entro e non oltre il 10 dicembre 2010

10A10418

DECRETO 4 agosto 2010.

Fissazione della data per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nell'area tecnica 7 del Friuli-Venezia Giulia.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica 7 del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani» con il quale è delegata all'on. Romani, nell'ambito delle competenze del Dipartimento per le comunicazioni, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2010, recante la conferma delle deleghe di funzioni ai vice Ministri presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e on. dott. Adolfo Urso;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica 7 del Friuli-Venezia Giulia è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il vice Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 9

ALLEGATO

Tabella 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2010

Friuli-Venezia Giulia	A partire dal 3 dicembre 2010 ed entro e non oltre il 15 dicembre 2010

10A10419

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vecerdea Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vecerdea Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «APT Pentru Nivelul 3 De Calificare domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il liceo teorico «Constantin Noica» di Sibiu nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «APT Pentru Nivelul 3 De Calificare domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il liceo teorico «Constantin Noica» di Sibiu nell'anno 2007 dalla sig.ra Vecerdea Liliana, nata a Sibiu (Romania) il giorno 6 marzo 1968, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Vecerdea Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09851

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nita Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nita Gabriela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2005 dalla sig.ra Nita Gabriela, nata a Botosani (Romania) il giorno 11 ottobre 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Nita Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09852

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrut Adriana Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petrut Adriana Gabriela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In Specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calan nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In Specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calan nell'anno 1996 dalla sig.ra Petrut Adriana Gabriela, nata a Deva (Romania) il giorno 10 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Petrut Adriana Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09853

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2010.

Variazione di denominazione di una varietà di lattuga iscritta al registro delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale n. 12488 del 25 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2009, con il quale è stata iscritta nel relativo registro la varietà di lattuga denominata «Perla»;

Considerato che la denominazione «Perla» era già stata usata per identificare un'altra varietà di specie apparentata, ufficialmente e precedentemente iscritta al catalogo comunitario e ammessa alla commercializzazione nello spazio economico europeo.

Vista la nota n. 7873 del 09 aprile 2010, con la quale il costitutore e responsabile delle conservazione in purezza della varietà stessa ha chiesto la modifica della denominazione da «Perla» a «Laperla»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 2/2010;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di lattuga «Perla», è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIA	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
2951	Lattuga	Perla	Laperla

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. art.3, legge 14 gennaio1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A10028

DECRETO 2 agosto 2010.

Variazione di denominazione di una varietà di pomodoro iscritta al registro delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli artt. 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli artt. 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale n. 12488 del 25 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2009, con il quale è stata iscritta nel relativo registro la varietà di pomodoro denominata «Orfeo»;

Considerato che la denominazione «Orfeo» era già stata usata per identificare un'altra varietà della stessa specie precedentemente iscritta al catalogo comunitario e ammessa alla commercializzazione nello spazio economico europeo;

Vista la nota n. 9196 del 22 aprile 2010, con la quale il rappresentante legale della società responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Orfeo» a «Trovatore»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 2/2010;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di pomodoro «Orfeo», è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
2921	Pomodoro	Orfeo	Trovatore

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il direttore generale: BLASI

10A10029

DECRETO 3 agosto 2010.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Casteggio» .

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda, presentata dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata dei vini «Casteggio»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010;
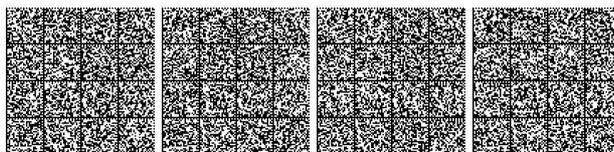
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Casteggio» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Casteggio» ed il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica italiana.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Casteggio», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Casteggio» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Casteggio» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO *A*
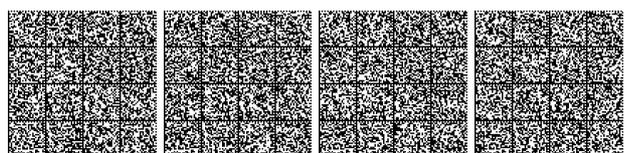
Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "CASTEGGIO"

Art. 1
La Denominazione di Origine Controllata "Casteggio", anche nella tipologia "riserva", è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Base ampelografica
Il vino di cui all'articolo 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Barbera: minimo 65%;
- Croatina, Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 35 %.

Art. 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Casteggio" comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonché dei comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste. Tale zona è così delimitata:
Da una linea che partendo dalla cittadina di Casteggio in direzione Voghera sulla SS 10 (Ing. Adolfo Mazza), va oltre il Comune di Montebello della Battaglia e la Frazione Genestrello, superato il quale, si svolta verso sinistra in direzione Torrazza Coste, percorrendo la strada vicinale "Cascina Gioiello" che in prossimità della cascina Riccagioia diventa via "Riccagioia" proseguendo fino al centro di Torrazza Coste; a questo punto si svolta a sinistra, via "Guglielmo Marconi" verso est fino ad incrociare via "Schizzola", attraversata la stessa si percorre in direzione Olesi la via comunale "Strada dei sette cani o dei muri" fino a svoltare a destra in via "Cà Barco", fino all'incrocio con la strada vicinale "Codalunga e Torre", qui a sinistra fino alla Frazione o Cascina "Torrebianchina". Proseguiamo verso destra lungo il confine di foglio 4 del Comune di Borgo Priolo fino al congiungimento con la strada Comunale "Della Cattabrega", qui svoltiamo a sinistra sulla medesima fino all'incrocio con via "Valle Coppa", qui a destra fino a Borgo Priolo. Qui, da via "Valle Coppa" si prosegue in via "Ghiaia dei Risi" fino all'intersezione con la via "Località Travaglino" a sinistra percorrendola fino al centro di Calvignano. Si attraversa la SP 188 e si prosegue in direzione Oliva Gessi con la strada vicinale "Molino del Cevino", fino al confine comunale con Oliva Gessi, si prosegue con via "Cassinera", percorrendola tutta fino all'intersezione con via "La Cà". In questo punto si svolta a sinistra verso Corvino San Quirico, la strada diventa via "Novellina" e poi via "Oratorio", si prosegue verso valle, la strada diventa via "Roma", si prosegue sempre verso valle, la strada diventa via "Castellini", avanti fino all'intersezione con la SS 10, che percorrioamo verso sinistra fino al centro di Casteggio, punto di partenza della delimitazione. Tale delimitazione, è percorsa in senso antiorario, e la zona di produzione del "Casteggio" rimane a sinistra della linea di delimitazione.

Art. 4
Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Casteggio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate, escludendo comunque i fondo valle ed i terreni di pianura.
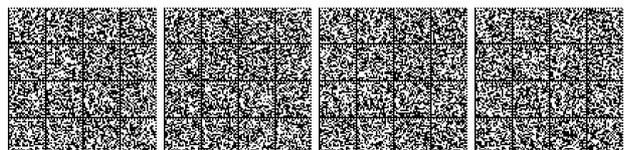
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2 Densità d'impianto
Per i nuovi impianti e reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per i vigneti con il vitigno Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.
4.3 Sesti di impianto e forme di allevamento
I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona.
4.4. Irrigazione
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino rosso a denominazione di origine controllata "Casteggio" ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti:
- produzione massima : 8,5 tonnellate/ettaro;
- titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 15 % dei limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 15% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Casteggio" per tutta la partita.
4.6 Raccolta delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino rosso "Casteggio" devono essere raccolte manualmente.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo della Denominazione di Origine Controllata "Casteggio", dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5
5.1 Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Oltrepò Pavese", così come stabilita e delimitata dal relativo art. 3 del predetto disciplinare. È consentito, inoltre che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
5.2 Resa massima uva/vino
La resa massima di trasformazione delle uve in vino non può essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione per tutta la partita.
Per il vino rosso "Casteggio" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine controllata "Oltrepo Pavese" nella tipologia rosso e rosso riserva.
Il vino rosso atto a denominazione di origine controllata "Casteggio" può essere classificato con la denominazione di origine controllata "Oltrepò Pavese" rosso e rosso riserva, purché risponda alle

condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli Organismi competenti.
5.3 Modalità di vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire al vino le sue rispettive caratteristiche. In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Casteggio". Nel caso della vinificazione disgiunta, l'assemblaggio definitivo della relativa partita deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.
5.4 Invecchiamento ed affinamento
La Denominazione di Origine Controllata "Casteggio" è riservata solo al vino sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio complessivo di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno dodici mesi di invecchiamento obbligatorio in botti di rovere di qualsiasi capacità ed almeno sei mesi di affinamento in bottiglia prima della commercializzazione. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 5% del totale del volume in corso di invecchiamento obbligatorio.
5.5 Riserva
Il "Casteggio" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione "riserva".

Art. 6
I vini "Casteggio" e "Casteggio riserva", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: intenso, etereo, delicato;
- sapore: secco, corposo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima : 4,5 per mille;
- estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti indicati per l'acidità e l'estratto non riduttore.

Art. 7
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata "Casteggio" è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi rosso, superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' consentito, tuttavia, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2 Etichettatura
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino rosso a Denominazione di Origine Controllata "Casteggio" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
7.3 Caratteri e posizioni in etichetta
Le menzioni facoltative, escluse i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi ed evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
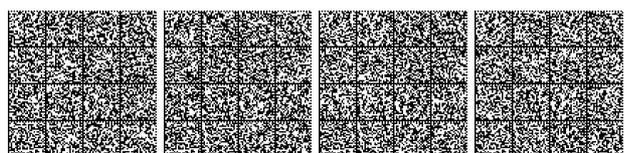
Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, la menzione specifica tradizionale "Denominazione di Origine Controllata" deve essere riportata immediatamente al di sotto della denominazione "Casteggio" e la menzione "riserva", a sua volta, deve essere riportata al di sotto della citata menzione "Denominazione di Origine Controllata". La menzione riserva deve essere altresì riportata in caratteri di dimensione non superiore al 50 % di quelli usati per la denominazione "Casteggio".
La designazione del vino rosso a denominazione di origine controllata "Casteggio" può essere accompagnata dalla menzione "vigna", purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come normato dall'articolo 4 del presente disciplinare;
- tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino rosso "Casteggio", intendono accompagnare la denominazione di origine controllata con la menzione "vigna", abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione massima pari al 50 % dei caratteri usati per la denominazione di origine controllata.

Art. 8
Confezionamento
Per l'immissione al consumo del vino rosso "Casteggio" sono ammessi soltanto i recipienti in vetro della capacità di litri: 0,375-0,750-1,500-3,000. La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con tappo di sughero monopezzo della lunghezza minima di mm 50. La sola bottiglia ammessa è la "bordolese" classica, con vetro di colore verde scuro.

Allegato A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
CASTEGGIO	B415	X	019	2	X	X	A	1	X
CASTEGGIO RISERVA	B415	X	019	2	A	X	A	1	X

10A09968
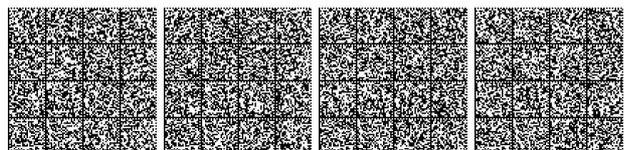
DECRETO 3 agosto 2010.

Modifica del decreto 7 giugno 2010, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salva Cremasco» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 7 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 141 del 19 giugno 2010 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salva Cremasco» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 29 luglio 2010, numero di protocollo 11799, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Salva Cremasco» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 7 giugno 2010 alla denominazione «Salva Cremasco» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A10088

DECRETO 4 agosto 2010.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente «modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38» che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007 con cui è stato approvato il Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009;

Visto l'art. 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che proroga per l'anno 2010 il Programma triennale di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 2007;

Considerata altresì la necessità di definire strumenti di gestione coerenti con le esigenze di conservazione delle risorse definite dalla vigente normativa comunitaria (Reg. CE n. 2371/02 e Reg. CE n. 1967/06) e in attuazione del I Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura sopra citato;

Visti gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 84 del 3 aprile 2008;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono aperti i termini per presentare progetti di ricerca finanziabili a contributo riguardanti lo sviluppo metodologico e scientifico per la messa a punto di strumenti di gestione coerenti con l'esigenza di conservazione delle risorse definite dalla vigente normativa comunitaria (Reg. (CE) n. 2371/02, Reg. (CE) n. 1967/06), attraverso l'attivazione di un net-work nazionale.

La presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non configurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2.

1. I progetti presentati devono essere rispondenti alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, nonché agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura citato nelle premesse. I progetti devono prevedere lo sviluppo metodologico e scientifico per la messa a punto di strumenti di gestione coerenti con l'esigenza di conservazione delle risorse definite dalla vigente normativa comunitaria (Reg. (CE) n. 2371/02, Reg. (CE) n. 1967/06), attraverso l'attivazione di un net-work nazionale. In particolare, i progetti, mediante lo sviluppo di modelli bio-economici, e della piena applicazione dell'approccio eco sistemico, devono contribuire alla definizione di un supporto metodologico in materia di piani di gestione delle risorse biologiche ed essere finalizzati ad assicurare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'attività di sfruttamento da parte dell'industria della pesca.

Art. 3.

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione delle attività indicate al precedente art. 2.

2. I progetti devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

a) gli obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi;

c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;

f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;

h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.

3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

4. I costi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto sono quelli indicati all'art. 31 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 4.

1. L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito nel massimale di € 1.100.000,00.

2. L'importo sopra indicato è da considerarsi come massimale, essendo soggetto a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da una commissione di valutazione appositamente costituita presso l'Amministrazione, il cui compenso sarà determinato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, sul massimale indicato all'art. 4 del presente decreto. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico dei beneficiari.

3. La valutazione dei progetti sarà effettuata sotto il profilo della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza alle attività di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 2 del presente decreto.

4. Accertata l'ammissibilità delle proposte ai sensi del comma precedente i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) Rilevanza strategica del progetto:

rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili e suscettibilità di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilità delle attività produttive, miglioramento della competitività e del benessere socio-economico del mondo produttivo, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche a fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi di merito:

costituzione o consolidamento di gruppi di ricerca coordinati in rete, anche improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a più aree d'intervento;

capacità di favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.

B) Qualità tecnico-scientifica della proposta progettuale:

coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attività di ricerca in rapporto agli obiettivi del progetto (l'inserimento di linee e metodiche di ricerca, fondamentale all'interno del progetto, dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a favore della sostenibilità delle attività produttive);

competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche oggetto del progetto;

validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;

formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 6.

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da concedere a ciascuno di essi saranno stabiliti tenuto conto delle graduatorie di merito che deriveranno dalla valutazione di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro trenta giorni.

Art. 8.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico, che dovrà risultare anonimo, riporterà in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per l'attività di ricerca in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare per l'attuazione del Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura» e il titolo del progetto.

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato A del presente decreto e dovrà essere indirizzata a: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'Acquacoltura - «Ufficio PEMAC I» - viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione generale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00), entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 4 agosto 2010

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO *A*

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO

1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti da presentare di cui all'articolo 2 del presente decreto, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:

- Parte 1 " Anagrafe del proponente e sintesi del progetto"
- Parte 2 " Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico- scientifica della ricerca" (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti)
- Parte 3 "Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto"
- Parte 4 "Copia informatica complessiva del progetto".

3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica Parte.

Parte 1. " Anagrafe del proponente e sintesi del progetto".

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:
- numero e titolo della parte
- denominazione dell'ente proponente
- programma nazionale di riferimento
- titolo del progetto
- nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo
- e a seguire:

1.1 Titolo di ammissibilità all'invito (ai sensi dell'art.1 dell'invito)
1.2 Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente)
1.3 Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti,
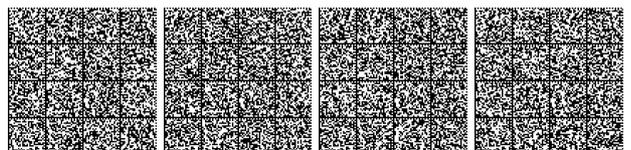
funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno – *vedi anche circolare n. 7/0640 del 11/2/2003*)
1.4 Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione)
1.5 Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati)
1.6 Durata del progetto (mesi)
1.7 Autocertificazione (art.3 comma 3 dell'invito).
1.8 Anagrafe fiscale e bancaria
indicare:
- codice fiscale e partita IVA
- n° di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29/10/1984, n. 720 (obbligatorio per gli Enti pubblici e le Università)
- n° di conto corrente postale ovvero n° di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n.44 dell'8/10/1999 del Ministero del Tesoro)
- n° di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

Parte 2. "Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica"

(**ANONIMA: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto**)

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art.3 e all'art.5, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.
In frontespizio:
- numero e titolo della parte
- titolo del progetto
- Piano triennale di riferimento
- e a seguire:
2.1 Obiettivi generali e specifici
2.2 Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del programma nazionale di riferimento)
2.3 Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate)

2.4 Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca)
2.5 Eventuali modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati
2.6 Diagramma temporale delle attività (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive)
2.7 Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati)
2.8 Bibliografia specifica di riferimento.

Parte 3. "Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto"

Vanno forniti i seguenti dati.
In frontespizio:
- numero e titolo della parte
- titolo del progetto
- e a seguire:

3.1 Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto)
3.2 Competenza dei responsabili scientifici (curriculum professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).
3.3 Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

Parte 4. "copia informatica del progetto"

E' costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy – disk o CD-Rom).
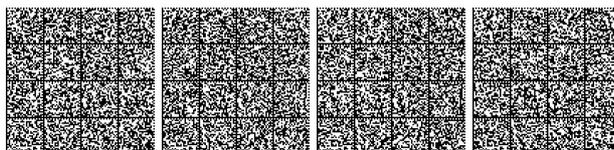
4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:
Parte 1: sette pagine
Parte 2: dieci pagine
Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1,2 e 3 ed una copia della Parte 4. andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate anonime, ciascuna delle quali recante all'esterno **solamente** il numero della Parte contenutavi ed il titolo del progetto.
Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all'art.8 del bando d'invito.
Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identità del soggetto proponente del progetto.

6. Ulteriori informazioni sulle materie e sulle disposizioni inerenti al presente invito, comprese le modalità di presentazione dei risultati e di rendiconto amministrativo potranno essere
acquisite presso il sito web: **www.politicheagricole.it**

10A10103
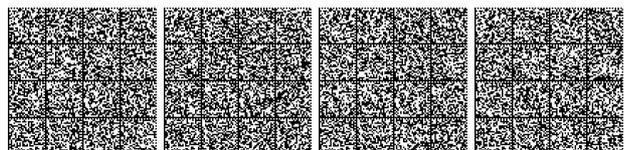
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 agosto 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3133
Yen	113,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,775
Corona danese	7,4501
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83520
Fiorino ungherese	279,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7081
Zloty polacco	3,9841
Nuovo leu romeno	4,2365
Corona svedese	9,4029
Franco svizzero	1,3895
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8980
Kuna croata	7,2205
Rublo russo	39,4723
Lira turca	1,9696
Dollaro australiano	1,4468
Real brasiliano	2,3077
Dollaro canadese	1,3595
Yuan cinese	8,8937
Dollaro di Hong Kong	10,1960
Rupia indonesiana	11765,68
Rupia indiana	60,9400
Won sudcoreano	1534,88
Peso messicano	16,6640
Ringgit malese	4,1382
Dollaro neozelandese	1,8288
Peso filippino	58,987
Dollaro di Singapore	1,7806
Baht tailandese	41,980
Rand sudafricano	9,5455

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10378

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 agosto 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3016
Yen	110,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,820
Corona danese	7,4504
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82780
Fiorino ungherese	282,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	4,0055
Nuovo leu romeno	4,2380
Corona svedese	9,4790
Franco svizzero	1,3695
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9665
Kuna croata	7,2200
Rublo russo	39,3685
Lira turca	1,9698
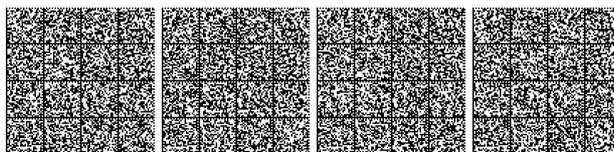
Dollaro australiano	1,4401
Real brasiliano	2,2980
Dollaro canadese	1,3504
Yuan cinese	8,8183
Dollaro di Hong Kong	10,1076
Rupia indonesiana	11693,98
Rupia indiana	60,7910
Won sudcoreano	1538,89
Peso messicano	16,5360
Ringgit malese	4,1287
Dollaro neozelandese	1,8074
Peso filippino	58,856
Dollaro di Singapore	1,7701
Baht tailandese	41,554
Rand sudafricano	9,4753

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10379

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 12 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 agosto 2010

Dollaro USA	1,2790
Yen	109,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,890
Corona danese	7,4507
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82060
Fiorino ungherese	282,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7084
Zloty polacco	4,0243
Nuovo leu romeno	4,2375
Corona svedese	9,4780
Franco svizzero	1,3492
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9645
Kuna croata	7,2313
Rublo russo	39,1906
Lira turca	1,9504
Dollaro australiano	1,4321
Real brasiliano	2,2744
Dollaro canadese	1,3398
Yuan cinese	8,6781
Dollaro di Hong Kong	9,9344
Rupia indonesiana	11534,29
Rupia indiana	59,8250
Won sudcoreano	1523,00
Peso messicano	16,3596
Ringgit malese	4,0736
Dollaro neozelandese	1,8060
Peso filippino	58,150
Dollaro di Singapore	1,7431
Baht tailandese	40,864
Rand sudafricano	9,3832

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10380

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dormilan 1 mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti.

Decreto n. 70 del 14 luglio 2010

Procedura decentrata n. FR/V/0191/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario DORMILAN 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Società Vetpharma con sede in Les Corts, 23 08028 Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina Industrial Veterinaria, SA con sede in Esmeralda 19 - 08950 Esplugues de Llobregat - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104031012.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: medetomidina (come cloridrato) 0,85 mg (equivalente a medetomidina cloridrato 1,00 *mg)*;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: Sedazione per facilitare la contenzione degli animali durante gli esami clinici. Premedicazione in un'anestesia generale.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Smaltire il prodotto restante entro 28 giorni dall'apertura della confezione.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A10032

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Niglumine 50 mg/ml»

Provvedimento n. 142 del 22 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario NIGLUMINE 50 mg/ml soluzione iniettabile, nelle confezioni:

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0127/001/II/003

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104047016;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104047028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104047030.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier, S.A. con sede in C/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses Del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la riduzione dei tempi di attesa per la specie bovina e, precisamente:

carni: da 14 gg a 4 gg.

latte: da 2 giorni a 24 ore (2 mungiture).

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini: carne: 4 giorni;

latte: 24 ore (2 mungiture);

equini: carne: 28 giorni;

latte: uso non consentito in cavalle in lattazione che producono latte per il consumo umano;

suini: carne: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A10030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Demicol»

Provvedimento n. 143 del 22 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «DEMICOL», nella confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103264014.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in Via Colleoni, 15 - 20041, Agrate Brianza (Milano) cod. fisc. n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione Tipo IA relativa alla specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un nuovo sito produttivo responsabile del rilascio dei lotti compreso il controllo e precisamente: Acme Drugs S.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia), in aggiunta al sito attualmente autorizzato Vetem S.p.A. - Porto Empedocle (Agrigento).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10031

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, con deliberazione n. 154 del 29 luglio 2010, ha nominato conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio di Venezia, il dirigente camerale dott. Giorgio Porziato, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, con decorrenza dal giorno successivo alla presente pubblicazione.

10A10102

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-194) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00